



COMUNE DI PALERMO
AREA DELLA RAGIONERIA
Servizio Personale
U.O. ANF/INAIL

Via Roma n. 209 - C.A.P. 90133 - tel. 0917403641 - 3642 - 3693 - 3673

e-mail: personale@comune.palermo.it

assegninicleofamiliareinail@comune.palermo.it

PEC: personaleragioneria@cert.comune.palermo.it

Ai Dirigenti

A Uffici e Servizi

Responsabile del Procedimento: dott. A.Rera

Responsabile della U.O.: dott.ssa D.Marotta

**OGGETTO: CIRCOLARE - ANF CONIUGE 2022 - periodo 01/07/2022 – 30/06/2023 –
Dipendenti Comunali e Coime.**

Si comunica che è stata attivata la procedura da PORTALE del DIPENDENTE per la presentazione, esclusivamente per via telematica, delle istanze in oggetto specificate. IL LIMITE REDDITUALE PER LA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO 2022 – 2 CONIUGI – E' PARI A € 24.896,98.

Sarà altresì disponibile, per i dipendenti che non abbiano già provveduto a farlo, sempre esclusivamente dal portale del dipendente, inoltrare la domanda ANF 2021:

- periodo 01/07/2021 – 28/02/2022, genitori e figli minori. Si ricorda che, dal 01/03/2022 i nuclei familiari beneficiari dell'Assegno Unico erogato dall'Inps non potranno più beneficiare del trattamento di famiglia, c.d. ANF, come previsto dal Decreto Legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 - Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico.
- periodo 01/07/2021 – 30/06/2022, soli coniugi con reddito nucleo familiare inferiore a € 24.432,76;

Nel caso in cui non dovesse essere riscontrata la presentazione dell'istanza 2021 a fronte dell'erogazione da parte di questa A.C. degli assegni familiari, si procederà al recupero delle somme corrisposte.

Per una corretta compilazione del format ANF - portale del dipendente, si riportano di seguito alcune indicazioni di massima:

- Il format ANF ricalca il precedente modulo cartaceo, è composto da quattro quadri in parte precompilati con le informazioni anagrafiche (quadro A), di composizione del nucleo familiare (quadro B) e reddituali (quadro C), e la dichiarazione del coniuge del richiedente l'assegno (quadro D). Ad esso, previo controllo delle informazioni riportate e accettazione dell'informativa privacy, dovranno essere allegati i documenti d'identità in corso di validità del richiedente e del coniuge;
- il requisito fondamentale al percepimento dell'ANF è che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare sia costituito per almeno il 70% da redditi da lavoro dipendente (redditi anno precedente il periodo di domanda - Art. 2 c.10 D.L. 13/03/88 n. 69 convertito in L. 13/05/88 n. 153 e successive modificazioni). I redditi da considerare sono i seguenti:

1. redditi assoggettabili all'IRPEF e i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, quelli esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (regime dei minimi, regime forfettario, pensioni sociali, assegni sociali, pensioni corrisposte agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti, interessi dei conti correnti bancari e postali, interessi di CCT e da BOT, ecc.);

2. redditi soggetti a tassazione separata riferiti ad anni precedenti a quello di effettiva corresponsione, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto (TFR), e le anticipazioni dei trattamenti stessi nonché gli arretrati percepiti per integrazione salariale (arretrati di retribuzione o di pensione, indennità di preavviso, somme risultanti dalla capitalizzazione di prestazioni ecc.), gli arretrati percepiti dal richiedente a titolo di retribuzione o pensione, poiché concorrono a formare il reddito del nucleo nell'anno in cui vengono percepiti, sono considerati nel reddito complessivo e quindi possono causare la perdita totale o parziale del diritto all'ANF per quell'anno;

3. redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettabili all'Irpef;

4. redditi da lavoro conseguiti presso enti internazionali operanti in Italia e non soggetti alla normativa tributaria italiana (ad esempio la FAO);

5. redditi corrisposti per altra prestazione previdenziale (Naspi ex indennità di disoccupazione, indennità di mobilità, indennità di maternità, ecc.);

6. redditi da pensione anche concessa da organismi esteri o enti internazionali;

7. redditi dei fabbricati dichiarati nel 730 o nel Modello Unico;

8. redditi dei terreni (cd. rendite fondiari, dominicali, agrarie);

Sono invece esclusi dalla determinazione del reddito familiare ai fini del diritto all'assegno per il nucleo familiare, i seguenti redditi:

1. redditi che per loro natura rivestono carattere di rimborso forfettario o risarcitorio di spese vive sostenute dal richiedente gli assegni;

2. indennità di trasferta per la parte esclusa da Irpef;

3. erogazioni liberali non superiori a 258,23 euro;

4. i trattamenti di famiglia comunque denominati;
5. i trattamenti di fine rapporto (TFR) e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
6. le rendite vitalizie erogate dall'Inail;
7. l'indennità di accompagnamento a favore dei pensionati non deambulanti o bisognosi di assistenza continuata, liquidata a carico del fondo lavoratori dipendenti e delle gestioni autonome;
8. l'indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili totalmente inabili, ai ciechi civili assoluti e ai minori invalidi non deambulanti;
9. l'indennità di comunicazione concessa ai sordi prelinguali;
10. l'indennità per ciechi parziali;
11. l'indennità di frequenza prevista per i minori mutilati e invalidi civili;
12. le pensioni privilegiate dello Stato concesse per mutilazioni o grave invalidità, che danno titolo all'assegno di super invalidità;
13. le pensioni tabellari riconosciute ai militari di leva vittime di infortunio;
14. gli indennizzi erogati dallo Stato a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione obbligatoria, trasfusione e somministrazione di emoderivati;
15. le pensioni di guerra;
16. le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello dell'erogazione.

L'ufficio si riserva la facoltà di accertare ai sensi di legge e secondo le disposizioni vigenti in materia la veridicità di quanto dichiarato. Ogni responsabilità civile e penale per dichiarazioni mendaci e falsità in atti, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, verranno segnalate agli organi competenti.

Qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione autocertificata deve essere comunicata entro 30 giorni dell'avvenuto cambiamento. La mancata o tardiva comunicazione di tali variazioni comporterà il recupero delle somme indebitamente percepite.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento che potrà essere chiesto via e-mail al l'indirizzo di posta elettronica: assegninucleofamiliareinail@comune.palermo.it oppure telefonando ai seguenti recapiti telefonici: 091 7403641-3642- 3673 - 3693.

Il Ragioniere Generale

BOHUSLAV BASILE